



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0011414 P-4.22.1
del 03/10/2016



14934509

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive – COM(2016) 547.*

Si trasmettono, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, le relazioni elaborate dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2016-002814/Uff. IX
All. 1

Roma, 22 settembre 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Politiche Antidroga

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Politiche Europee – Servizio Informative Parlamentari
e Corte di Giustizia UE

(rif. nota n. 10224P 4.22.1 del 1^ settembre 2016)

R O M A

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive

- Codice del Consiglio: 11520/16
- Codice della proposta: COM (2016) 547
- Codice interistituzionale: 2016/0261(COD)
- WP Commissione (2016): non presente

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette il contributo del competente Ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la Relazione ex art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, nonché per la negoziazione della proposta normativa in sede di Consiglio UE.

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Leopoldo Falco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari*

N. 557/LEG./511.310.18

(Rif. n. 5004/A2016-002814/Uff. IX del 2 settembre 2016)

Roma, 21 settembre 2016

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

SEDE

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n.1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi delle nuove sostanze psicoattive. COM (2016) 547 .

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente la richiesta di elementi per la predisposizione della Relazione per l'informativa qualificata del Governo al Parlamento relativa al provvedimento indicato in oggetto, per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento, si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

Le modifiche contenute nella proposta in esame, emendativa del Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, istitutivo dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (O.E.D.T.) di Lisbona, pervengono a 3 anni di distanza dall'avvio di un processo di revisione della normativa comunitaria in materia di Nuove Sostanze Psicoattive, che si era proposto l'obiettivo di contrastare, con maggiore efficacia, la crescente disponibilità sul mercato clandestino di queste molecole pericolose per la salute degli assuntori e non ricomprese negli elenchi annessi alle Convenzioni internazionali. In particolare, attraverso una proposta di un nuovo regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (COM(2013) 619) e una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 5 ottobre 2004 (COM (2013) 618), era stata ipotizzata l'introduzione nella legislazione comunitaria di un innovativo dispositivo giuridico che consentisse di rafforzare il monitoraggio e l'allarme rapido, di velocizzare il processo di valutazione della pericolosità dei principi attivi e di ridurre i tempi per l'assoggettamento a stringenti misure di controllo in tutto il territorio europeo.

Il progetto iniziale di superamento della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ha, però, sollevato una serie di perplessità che non hanno consentito ai negoziati istituzionali di addivenire ad un orientamento condiviso dai 28 Stati membri. In particolare, non è stato possibile dirimere alcuni nodi relativi a:

- la classificazione dei livelli di pericolosità per la salute applicabile alle sostanze oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri (danni alla salute, danno sociale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

rischi per la sicurezza, prevalenza d'uso in gruppi specifici, disponibilità per i consumatori, potenzialità di diffusione, ecc.), in connessione con la previsione di una rinuncia all'azione di controllo nei confronti di sostanze psicotrope ritenute di "basso" rischio per la salute, secondo una logica che riteneva prevalenti, rispetto alla tutela della salute, le esigenze della libera circolazione dei prodotti psicoattivi impiegati anche per usi commerciali e industriali nonché per scopi di ricerca e sviluppo scientifico;

- la "base giuridica": se fondare il provvedimento sull'art. 168, par. 5, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, centrato sull'aspetto della protezione della salute (umana) pubblica, ovvero sull'art. 83, riguardante il tema della sicurezza e sull'art. 114, il cui obiettivo è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri;
- l'impatto delle nuove disposizioni sugli ordinamenti dei vari Paesi che, in taluni casi, presentano un assetto tale da rendere particolarmente problematico il recepimento o il rispetto delle norme comunitarie (come, ad esempio, nel caso delle misure interdittive temporanee o della tempistica relativa alla tabellazione nazionale), soprattutto laddove tali norme si contrappongono ad altre disposizioni nazionali di carattere penale o processuale penale.

Le norme aggiuntive e modificative inserite nella proposta in esame sono il frutto di una opera di mediazione svolta dalla Commissione nelle sedi tecniche che, a seguito di attivazione da parte del Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper), in luogo di un nuovo provvedimento, ha trasferito nel Regolamento istitutivo dell'Osservatorio le disposizioni in materia di scambio di informazioni, allarme rapido sulle nuove sostanze psicoattive e procedura di valutazione dei rischi, già inserite nella proposta di regolamento emendativo della decisione 2005/387/GAI presentata nel 2013, rimandando l'intervento sulle norme sanzionatorie a un progetto di direttiva che interverrà sulla citata decisione quadro 2004/757/GAI.

Le nuove disposizioni puntano a rafforzare sia il sistema di allarme rapido all'interno dell'Unione europea che la valutazione dei rischi (*Risk Assessment*), comprimendone e semplificandone tempi e procedure nella prospettiva di accrescere la capacità di reazione degli ordinamenti.

Nella prospettiva degli Organi preposti alla riduzione dell'offerta, questo Dipartimento ritiene che qualsiasi iniziativa volta a ridurre i tempi per l'inclusione delle nuove molecole psicoattive nelle Tabelle debba essere sostenuta. Come noto, infatti, sulla base di principi giuridici essenziali dell'ordinamento penale nazionale, l'inserimento nelle tabelle dal parte del Ministro della Salute con proprio decreto (ai sensi degli artt. 2 e 13 del Testo Unico) rappresenta una condizione non superabile per l'attivazione da parte delle Forze di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria di una concreta azione di contrasto e una altrettanto effettiva risposta sanzionatoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

Si evidenzia, inoltre che, al fine di accelerare le fasi di acquisizione, redistribuzione e processo delle informazioni sulle nuove sostanze psicoattive, sembra subire un ridimensionamento il ruolo di *Europol*, che interagirà con l'Osservatorio non più in posizione paritetica ma di collaborazione (ai sensi dell'art. 5-ter, comma 8, della proposta in esame l'Osservatorio è, infatti, autorizzato a regolare con accordo le modalità di collaborazione con detta Agenzia). Anche nella fase ascendente del flusso informativo, regolata in futuro dall'art. 5-bis aggiuntivo e attualmente disciplinata dall'art. 4, comma 1, della decisione 2005/387/GAI¹, non è più considerato, quale criterio discrezionale per l'instradamento delle notizie verso l'O.E.D.T. ed *Europol*, il "rispettivo mandato dei due organi" che accreditava l'esistenza di un canale per le informazioni di polizia (provenienti per esempio dai sequestri) distinto da quello delle informazioni acquisite dal sistema sanitario o della tossicologia forense (come accade, per esempio, per i dati raccolti dai centri antiveneni o dai pronto soccorso nazionali). Al riguardo, si ritiene opportuno il ripristino di tale opportuna specificazione². Anche sotto il profilo qualitativo, si evidenzia che non sono più ricomprese tra le informazioni sulle N.P.S. da inoltrare alle istituzioni comunitarie quelle concernenti il "traffico", termine surrogato nel comma 1 del citato art. 5-bis da un più generico "distribuzione". Nel successivo art. 5-ter, benché tra gli elementi costituenti il contenuto obbligatorio della relazione "iniziale" (e non più "congiunta" con *Europol* ad ulteriore dimostrazione di una diversa collocazione di tale Agenzia nel nuovo dispositivo di valutazione) siano indicate al punto d) le informazioni sulla partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione e distribuzione della nuova sostanza psicoattiva, il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico è escluso dai motivi di "preoccupazione" che possono indurre le istituzioni comunitarie ad avviare una ricognizioni iniziale dei rischi indotti dalla presenza della nuova sostanza sul mercato clandestino, avendo funzione di innesco solo quelli attinenti alla salute o all'ambito sociale.

Si rappresentano, inoltre, perplessità in ordine alla disposizione di cui all'art. 1, punto 2, dello schema di provvedimento in esame, che abroga i commi 2 e 3 del paragrafo 2 dell'art. 5 del regolamento n. 1920/2006 e, dunque, la possibilità per gli Stati di comunicare all'Osservatorio, attraverso il proprio punto focale della Rete Reitox (D.P.A.), informazioni relative ad emergenti tendenze o modalità di consumo delle sostanze psicoattive tradizionali ovvero alla comparsa sul mercato clandestino locale di nuove presentazioni di sostanze stupefacenti note e già classificate che, per effetto di particolari combinazioni (si pensi, ad esempio, alla presenza di sostanze da taglio tossiche o farmacologicamente attive), possono

¹ «1. Ogni Stato membro assicura che la propria unità nazionale e il proprio rappresentante nella rete Reitox forniscano all'Europol e all'OEDT informazioni sulla fabbricazione, sul traffico e sull'uso, incluso quello medico, di nuove sostanze psicoattive e di preparati contenenti dette sostanze, tenuto conto del rispettivo mandato dei due organi.»

² All'articolo 1, punto 3) dello schema di regolamento, nell'articolo aggiuntivo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «all'Osservatorio e a Europol» aggiungere le seguenti «tenuto conto del rispettivo mandato dei due organi».



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

rappresentare un pericolo ancora maggiore per la salute pubblica rispetto alle sostanze stesse. Tale opportunità rappresenta, infatti, uno degli aspetti qualificanti delle numerose attività dell'Osservatorio e un valore aggiunto per gli Stati e per relativi sistemi di allerta che, come noto, rilevano precocemente non solo la comparsa di nuove molecole ma anche la diffusione di nuovi fenomeni di abuso incentrati sulle sostanze stupefacenti tabellate.

La tempestiva circolazione di queste particolari informazioni, una volta verificate dall'Osservatori, possono rappresentare un prezioso contributo per le reti dei servizi attive sui territori nazionali al fine della predisposizione, con un decisivo margine di anticipo, di risposte mirate alle eventuali emergenze di carattere sanitario.

Le disposizioni oggetto di esame e quelle che andranno a modificare la summenzionata decisione quadro 2004/757/GAI, come indicato nelle premesse del provvedimento in commento, porteranno alla sostituzione nel suo complesso del dispositivo giuridico istituito dalla decisione 2005/387/GAI, reputato obsoleto e non più idoneo a rispondere in maniera rapida ed efficace al dilagante fenomeno della diffusione di nuove sostanze psicoattive. Tale superamento, che coinciderà con la soppressione *in toto* della citata decisione 2005/387/GAI, desta qualche motivo di perplessità anche per il venir meno sia dell'attuale definizione giuridica di nuova sostanza psicoattiva che della prerogativa concessa agli Stati di procedere in autonomia all'inserimento nelle tabelle nazionali di sostanze ritenute pericolose³, a prescindere dalle valutazioni offerte in sede comunitaria.

Al riguardo, si ritiene opportuno recuperare e mantenere la definizione strettamente legale delle nuove sostanze psicoattive e dei relativi preparati, contenuta nelle lettere a), b), c) e f) dell'art. 3 della citata Decisione che sembra garantire una più immediata identificazione di queste nuove sostanze, ancorandosi al criterio di comparazione degli effetti negativi di quest'ultime con quelli provocati dalle sostanze già annotate nelle Tabelle annesse alla Convenzioni del 1961 e del 1971.

Si evidenzia, altresì, l'opportunità di salvaguardare la facoltà di ogni Stato membro, attualmente prevista dall'art. 9, comma 3, della decisione, di vietare o sottoporre a controllo sostanze psicoattive eventualmente oggetto di fenomeni di abuso localmente rilevanti o connessi strettamente al mercato clandestino interno, sia d'iniziativa che di fronte alla mancata reazione degli organi europei.

Si tratta di norme indubbiamente funzionali a un efficace svolgimento dell'azione di contrasto nei confronti dei fenomeni di consumo di queste nuove droghe che, senza sostanziali stravolgimenti, dovranno trovare opportuna collocazione nella novella della decisione quadro 2004/757/GAI.

³ «3. La presente decisione non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o di introdurre nel suo territorio le misure di controllo nazionali che esso ritiene opportune una volta che una nuova sostanza psicoattiva sia stata individuata da uno Stato membro».



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

Tanto premesso, in relazione al testo legislativo in esame, si esprime un parere positivo sul provvedimento normativo oggetto di esame, al netto delle criticità evidenziate che potranno trovare soluzione nel prosieguo del processo di formazione dell'atto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paola Mannella

UALRP-Affari Generali

Da: Per conto di: dipps.557leg.legislazione@pecps.interno.it <posta-certificata@cert.interno.it>
Inviato: giovedì 22 settembre 2016 15:02
A: legislativo.affarigenerali@interno.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COM (2016) 547
Allegati: postacert.eml (61,4 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@cert.interno.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/09/2016 alle ore 15:00:35 (+0200) il messaggio

"COM (2016) 547" è stato inviato da "dipps.557leg.legislazione@pecps.interno.it"

indirizzato a:

affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: E99E1739-21D9-2A8B-3A33-8F5446E0DA65@cert.interno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Politiche Antidroga
Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali
Il Coordinatore

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPA 0001405 P-
del 21/09/2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di
Giustizia UE
Largo Chigi, 19
00187 ROMA

Oggetto: Richiesta di Relazione.

Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive.

- **Codice del Consiglio: 11520/16**
- **Codice della proposta: COM (2016) 547**
- **Codice interistituzionale: 2016/0261 (COD)**
- **WP Commissione (2016): non presente**

Si riscontra la nota trasmessa con e-mail in data 2 settembre 2016 per inviare la Relazione relativa alla Proposta di Regolamento in oggetto identificata.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente Generale
Cons. Avv. Patrizia De Rose



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Politiche Antidroga
Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali
Il Coordinatore

RELAZIONE

Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive.

In merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che intende modificare il Regolamento (CE) n. 1920/2006, nella parte relativa allo scambio di informazioni, al sistema di allarme rapido sulle nuove sostanze psicoattive e alla procedura di valutazione dei rischi, si specifica quanto segue.

La suddetta proposta di modifica disciplina in modo più accurato sia la modalità di raccolta, sia i ruoli degli Stati membri, dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona (EMCDDA) e dell'Europol, nello scambio di informazioni, riducendo i tempi per la procedura di valutazione del rischio.

Le modifiche inserite nel testo non incidono sulla normativa nazionale, non essendovi norme vigenti di riferimento e, quindi, non occorre allegare una tabella di corrispondenza.

Si esprime, pertanto, parere positivo in merito alla proposta di Regolamento *de qua*, ritenendo che le disposizioni ivi contenute possano efficacemente permettere il monitoraggio delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) sul territorio nazionale, andando a potenziare il collaudato sistema di informazioni tra gli Stati Membri, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'Europol.

Nel premettere, quindi, che il nuovo Regolamento, in termini generali, risponde alle richieste degli Stati membri e della Commissione europea in merito all'introduzione di un sistema di allarme rapido a livello europeo ancora più efficace ed efficiente, si precisa, che il Dipartimento Politiche Antidroga, pur supportando il testo proposto, ha richiesto precisazioni al Segretariato del Consiglio dell'Unione Europea relativamente:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Politiche Antidroga
Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali
Il Coordinatore

1. alla necessità che il sistema di allerta europeo continui a fornire segnalazioni e sia possibile lo scambio di informazioni, non solo sulle nuove sostanze psicoattive (NPS) ma anche su tutte le sostanze psicoattive già esistenti che possano comportare rischi per la salute e di tipo sociale;
2. alla possibilità di inserire all'articolo 5 *bis* "Scambio di informazioni e sistema di allarme rapido sulle nuove sostanze psicoattive", alla terza riga, dopo la parola "Europol", la frase "tenuto conto del rispettivo mandato dei due organi", come indicato all'articolo 4 della Decisione 387/2005.

Si precisa, inoltre, che alle riunioni del Gruppo Orizzontale Droga del Consiglio dell'Unione Europa, dove è stato presentato il testo agli Stati membri, sono tuttora in corso discussioni che potrebbero incidere sul testo.

21-9-2016

Il Dirigente Generale
Cons. Avv. Patrizia De Rose